



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 311/L – 2 MAGGIO 2025

311/571

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 273/A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Aprile 2025

Comunicato Ufficiale n. 273/A;

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 137, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 137, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Tale nuova disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2025.

Pubblicato in Firenze il 2 maggio 2025

IL PRESIDENTE  
(Matteo Marani)



## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<b>Art. 137 Sanzioni</b>	<b>Art. 137 Sanzioni</b>
<p>2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica.</p> <p>Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.</p>	<p>2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica.</p> <p>Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.</p> <p><b>Ai calciatori impiegati in gare e competizioni giovanili ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, fino alla metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica.</b></p>